DELIBERA N. 614 DEL 7 giugno 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti a INARCASSA/ Anas S.p.a. Procedura aperta per l'affidamento della concessione del servizio di assistenza alla progettazione esecutiva dei " lavori di sostituzione e integrazione di barriere paramassi e di reti a contatto in t.s. tra il Km.20+ 000 e il Km 35 + 500 a seguito dell'evento sismico del 30.10.2016 lungo la S.S. 685. Criterio di aggiudicazione: minor prezzo. Importo a base di gara: 19.032,00 euro.

PREC 143/17/L

Affidamento del servizio di assistenza alla progettazione esecutiva. Responsabilità del progettista. Congruità dei corrispettivi. Legittimità del bando.

Non è legittimo l'affidamento di un incarico di assistenza alla progettazione esecutiva il cui ambito non sia limitato alle attività strumentali e di supporto al rup ma preveda prestazioni coincidenti con la totalità delle attività da svolgersi per la progettazione.

Il corrispettivo dell'affidamento di un servizio di ingegneria deve essere previsto in dettaglio con specificazione dell'importo correlativo a ciascuna delle attività da svolgersi per garantire la corretta informazione del mercato in condizioni di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

Art. 31 D.lg. 50/2016

Il Consiglio

VISTA l'istanza prot. n.12789 del 26 gennaio 2017 con cui la Fondazione Architetti e Ingegneri liberi professionisti iscritti a INARCASSA chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità del bando di gara che prevedeva l'affidamento del servizio di "assistenza alla progettazione esecutiva" lamentando che le attività e gli elaborati richiesti, elencati al punto 1) della lettera di affidamento, coinciderebbero in sostanza con la totalità delle prestazioni proprie della progettazione esecutiva inoltre il corrispettivo per l'incarico risulterebbe incongruo e non specificato in dettaglio tanto da risultare *"impossibile*" o quanto meno non certa la individuazione del suo esatto ammontare;

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 21 aprile 2017;

VISTA la documentazione in atti e le memorie prodotte dalle parti;

RILEVATO che il bando di gara relativo alla procedura selettiva in oggetto prevede l'affidamento ai sensi dell'art. 31 comma 8 del Codice del servizio di assistenza alla progettazione esecutiva di lavori di sostituzione e integrazione di barriere paramassi nei luoghi indicati;

RILEVATO che detto bando, all'art. 1, elenca le attività da svolgere che comprendono: l'assistenza alla redazione degli elaborati (relazioni tecnica e illustrativa, geotecnica, di calcolo, sui materiali e le dosature, computo metrico ed estimativo, elenco prezzi unitari, documentazione fotografica,

Galleria Sciarra
Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma

cronoprogramma, grafici, piano di manutenzione e incidenza dell'opera); coordinamento piani di sicurezza e assistenza in generale a tutta l'attività del direttore lavori nella fase di esecuzione;

RILEVATO che quale corrispettivo per il servizio, il bando riconosce un importo lordo totale, soggetto a ribasso, di complessivi 15.000,00 euro oltre IVA e contributi previdenziali;

RILEVATO che la stazione appaltante precisa di aver già provveduto alla nomina di un progettista interno all'Amministrazione che firma il progetto assumendo la responsabilità dello stesso;

CONSIDERATO che l'art. 31 comma 8 del Codice prevede: "*Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta. L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)*";

CONSIDERATO che le linee guida pubblicate dall'Autorità in materia di servizi di architettura ed ingegneria chiariscono che non è prevista dall'ordinamento *la "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche* e tanto è dovuto alla necessità di garantire il rispetto del principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista. Circa gli eventuali soggetti esterni, individuati con procedure ad evidenza pubblica laddove non sia possibile avvalersi di dipendenti della stazione appaltante, ad essi possono essere affidate *attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali)*;

CONSIDERATO inoltre che già con determinazione n. 3/2004 si erano individuati i confini entro cui si ravvisa attività di progettazione in senso stretto, caratterizzata da "*carattere creativo, originale ed innovativo, di contenuto complesso, con cui si estrinseca e rappresenta l'idea del progettista"* e attività che "*accedono alla progettazione e sono da svolgere secondo indicazioni e criteri stabiliti in sede di scelte progettuali";*

RILEVATO che la lettera di affidamento, come l'istante sostiene, elenca le prestazioni richieste che coincidono con la totalità degli elaborati propri della progettazione esecutiva;

RITENUTO che pertanto il bando viola il predetto principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre a un unico centro decisionale da individuarsi nella figura del progettista;

RITENUTO che *"per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi*" e nel caso di specie i compensi sono invece stati previsti per il complesso degli elaborati da presentare, non dettagliati chiaramente in relazione alle attività elencate;

Galleria Sciarra
Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 giugno 2017

Il Segretario Maria Esposito

Galleria Sciarra
Via Marco Minghetti, 10 - 00187 Roma